UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO
Sezione Affari Immigrazione
Nr. Ruolo 3687/2017

Il Giudice di Pace,
letto il ricorso presentato da C. A nato il 12 febbraio 1959 nelle Filippine, con il patrocinio dell'avv. Uljana Gazidede, avverso il decreto di espulsione n. 32720/2016 emesso dal Prefetto di Milano in data 25 dicembre 2016,

premesso

- che il ricorrente ha proposto opposizione avverso il predetto decreto di espulsione eccependo l'illegittimità dello stesso per una serie di motivi, tra cui la nullità dell'atto per mancata attestazione di conformità, motivo che appare degno di accoglimento ed assorbente rispetto agli altri;
- che il d.p.r. 28.12.2000 n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) dispone che "*le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele e duratura dell'atto o documento. Esse possono essere validamente prodotte in luogo degli originali. L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. Essa consiste nell'attestazione di conformità con l'originale scritta alla fine della copia, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso e il timbro dell'ufficio*";
- rilevato che la copia consegnata allo straniero in sede di notifica appare priva di qualsiasi certificazione di conformità all'originale e, quindi, appare viziata;
- rilevato che la consegna di copia priva della predetta attestazione determina nullità dell'atto espulsivo, trattandosi di carenza di un requisito di esternazione essenziale ai fini della validità del procedimento comunicatorio (in questo senso Cass. 27.7.2010 n. 17572).
- considerato che anche laddove si fosse in presenza di redazione

dell'atto di espulsione in più copie originali, senza quindi necessità di autentica, l'autorità amministrativa avrebbe dovuto dare atto di tale redazione in più copie originali, una delle quali da consegnare all'espellendo, nel corpo stesso del decreto di espulsione, allo scopo di dare certezza sulla procedura di notifica adottata;

- rilevato che nel verbale di notifica del decreto di espulsione consegnato al ricorrente si legge " *una copia dell'atto è consegnata all'interessato, eventualmente in modalità conforme all'unico originale di cui il cittadino straniero ha preso visione,……* " e che, pertanto nessuna delle due ipotesi sopra specificate risulta rispettata, al contrario dallo scritto emerge che l'atto è stato formato in unico originale;
- considerato che la violazione di tale normativa comporta la nullità dell'espulsione;
- considerato che la peculiarità della materia giustifica l'integrale compensazione delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Il Giudice di pace, assorbiti gli altri motivi di opposizione,

- accoglie il ricorso proposto da C A e per l'effetto annulla il decreto di espulsione n. 32720/2016 emesso dal Prefetto di Milano il 25.12.2016,
- compensa tra le parti le spese del giudizio,
- provvede con separato decreto alla liquidazione del compenso al difensore ex artt. 13 T.U. e 142 d.p.r. 115/2002.

Milano, 5 dicembre 2017

Giudice di Pace
Maria Caterina Badii

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 05 DIC 2017
Il Funzionario Amministrativo
(Dott. Massimo CISLAGHI)
IL CANCELLIERE